



# REGOLAMENTO PARCHI, GIARDINI, CAMPI GIOCHI ED AREE CANINE.

## TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività all'interno dei parchi, giardini, campi giochi ed aree canine pubblici presenti sul territorio comunale.

### Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
2. salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, giardini, campi gioco ed aree canine in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie.
3. coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi, giardini, campi gioco ed aree canine in seno all'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi.
4. promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

### Art. 3 - Dislocazione dei parchi, giardini, campi gioco. Attività vietate.

Nel territorio comunale sono dislocati.

A) giardini pubblici con giochi nelle seguenti vie:

- P.za della Vittoria,
- Via Pighini,
- Lungobormida Anselmi,
- Via Ferrere,
- Frazione Rocchetta- Via Colletto e Via Astesiano,
- Frazione Bragno C.so Stalingrado
- Frazione S. Giuseppe C.so Marconi
- Frazione Ferrania Borgo S.Pietro e Viale della Libertà
- Giardini pubblici senza giochi.
- Lungobormida C.so Dante,
- Piazzale Assandri,
- Castello dei Del carretto,
- Via Colla piazza Alpini,

B) campi giochi nelle seguenti vie:

- Via Arpione,
- Via Buglio,
- Via Berio (Opes)
- C.so Marconi (Madonna delle Grazie),

All'interno dei parchi, nei giardini e nei campi gioco comunali è vietato:

1. Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone presenti nei parchi
2. L'ingresso dei cani nei giardini con giochi per bambini,
3. Fumare nei giardini con giochi bimbi,
4. Transitare o sostare con veicoli a motore, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali
5. Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone.
6. Arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni o simili,
7. Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area.
8. Cogliere i fiori, strappare le fronde, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento,
9. Calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque parte non destinata a pubblico passaggio,
10. Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature.
11. Salire o comunque usare i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da parte di soggetti superiori a 12 anni.
12. Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione.
13. Abbandonare o gettare nei parchi e giardini rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta.
14. Imbrattare con scritte od altro muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo.
15. Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione.
16. Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune.
17. Effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio.
18. Al pubblico trattenersi oltre l'orario di chiusura.
19. Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, di piccole biciclette, automobiline che non arrechino disturbo o danno a persone e cose

#### **Art. 4 - Orari e prescrizioni**

1. I Parchi, giardini e campi gioco sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco;
2. I bambini al di sotto dei 10 anni devono essere accompagnati da persone adulte;
3. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;

4. Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per bambini non possono essere utilizzati da persone aventi età superiore a quella indicata nel gioco stesso e comunque di età superiore a 12 anni.

#### **Art. 5 - Detenzione dei cani ed aspetti connessi**

All'interno dei parchi, dei giardini senza giochi per bimbi è consentito l'ingresso dei cani osservando le seguenti prescrizioni:

- 1) I cani non devono essere lasciati liberi di vagare, privi di guinzaglio di lunghezza non superiore m. 1,50 per evitare che possa vagare liberamente senza controllo, e qualora gli animali possano danni o disturbo o spavento anche di idonea museruola, al fine di garantire la tutela della sicurezza ed incolumità delle persone e/o altri animali,
- 2) I proprietari/ conduttori dei cani dovranno adoperarsi per evitare all'animale di sporcare con deiezioni e/o liquami organici il suolo pubblico o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici, muri esterni di civile abitazione, piazze, aiuole, giardini zone verdi, monumenti ecc); in ogni caso dovranno provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni, compreso lo smaltimento, qualora l'animale imbrattasse gli spazi suddetti. Segnatamente le deiezioni solide raccolte dovranno essere depositate in idonei involucri chiusi ed a tenuta d'acqua in contenitori portarifiuti ubicati sul territorio oppure smaltiti al proprio domicilio con le modalità già in vigore per i rifiuti solidi urbani: esse non dovranno essere gettate nei tombini di raccolta acqua. A tal fine proprietari/ conduttori dei cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (es. paletta e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia, qualora avessero lordato spazi pubblici, nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le minzioni o lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni. (da Ordinanza Cani)

E' vietato introdurre cani nei giardini con giochi per bimbi e nei campi gioco.

### **TITOLO II - AREE CANINE**

#### **Art. 6 -**

Il Comune di Cairo Montenotte ha realizzato in Viale Vittorio Veneto un'area canina ove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

Per dette aree canine, vigono le seguenti norme d'uso

Le aree canine di nuova realizzazione, oltre a sottostare alle seguenti norme d'uso, dovranno possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

L'attuale area canina e quelle eventualmente successivamente istituite dal Comune, potranno essere date in gestione ad associazioni e/o Comitati di Gestione senza scopo di lucro appositamente costituiti, previo convenzionamento.

#### **Art. 7**

L'accesso alle aree è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

#### **Art. 8**

Le aree canine sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.

Ogni proprietario/detentore può condurre nell'area un cane per volta.

Laddove le aree canine siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali (tali da prevedere un'apposita area denominata "area cani impegnativi"), gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

#### **Art. 9**

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in considerazione delle caratteristiche dell'animale..

#### **Art.10**

E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.

E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.

E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009 .

#### **Art. 11**

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree canine e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree canine, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.

L'accesso alla sola area canina denominata "area cani impegnativi" è consentita ad un solo cane per volta, per il tempo necessario alla sgambatura e indicativamente di circa mezz'ora, salvo diversa indicazione da parte dei proprietari/conducenti già presenti nell'area.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni e la pulizia dell'area sporcata (bottiglietta d'acqua)

#### **Art. 12**

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente..

Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al c. 4 art. 1 ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità.

#### **Art. 13**

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/detentori. Le deiezioni devono essere quindi immediatamente raccolte dai conducenti dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area.

#### **Art. 14**

I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.



#### **Art. 15**

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

#### **Art. 16**

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali.

#### **Art. 17**

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

#### **Art. 18**

È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area canina.

#### **Art. 19**

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

### **TITOLO III - NORMATIVA IGENICO – SANITARIA**

#### **Art. 20 – Normative igienico-sanitarie**

1. Gli spazi attrezzati per lo svolgimento delle diverse attività, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;

3. Negli spazi attrezzati, è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

### **TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 21 - Autorizzazioni**

L'Amministrazione Comunale può, su richiesta, autorizzare i privati a svolgere le seguenti attività:

- a) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali/musicali e sportive ed in tal caso autorizzare altresì:
- b) l'introduzione di veicoli anche a motore.
- c) Il prolungamento degli orari di apertura e innalzamento del limite acustico;
- d) L'installazione di tende, chioschi, attrezzature sportive,
- e) L'installazione di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- f) L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- g) L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle
- h) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- i) L'affissione e la distribuzione di avvisi, striscioni, manifesti pubblicitari e altra stampa.

Le predette attività sono autorizzate dal presente Regolamento laddove vengano svolte dall'Amministrazione Comunale.

Nel rispetto delle normative di legge e richiesta di certificazioni, il rilascio delle autorizzazioni è affidato all'ufficio competente, il quale potrà esigere il pagamento od eventuale rimborso spese per l'utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza dei regolamenti. Modalità particolari di utilizzo dei parchi e giardini pubblici potranno essere definite da apposite convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente Regolamento.

## TITOLO V - SANZIONI

### **Art. 22 - Sanzioni e norme**

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite, salvo diversa disposizione di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7.bis del D.Lgs. n. 267/2000, irrogata con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.
2. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le sanzioni amministrative.
4. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti è affidata alla Polizia Locale, alle forze di Polizia amministrativa e giudiziaria di cui alla Legge 689/81 ed altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità, nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

## TITOLO VI - NORME FINALI

### **Art. 23 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.